



4.3
[Handwritten signature]

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 2658 del 16/02/2018

Progetto	<p>ID_VIP: 3776</p> <p>Progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project-Step 2), Decreto VIA/AIA n. 218, del 07/08/2017,</p> <p><u>prescrizione A.1)</u></p> <p><i>Verifica di ottemperanza dell'art. 28 del D.Lgs 152/2006</i></p>
Proponente	Eni S.p.A.

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Extensive handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota DVA.U.0025041 del 30/10/2017, acquisita al protocollo CTVA.I.0003559 del 30/10/2017, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (di seguito, Direzione Generale) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (di seguito, Commissione VIA) la documentazione trasmessa dalla società Eni Spa (rif. prot.n. RAGE/AD/580/T del 17/10/2017) per la verifica di ottemperanza relativa alla prescrizione n. A.1 del decreto di compatibilità ambientale n. 218 del 07/08/2017 ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18/09/2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23/06/2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11/08/ 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art.12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114*”;

VISTI i pareri VIA-AIA n. 2370 del 21/04/2017 e n. 2441 del 23/06/2017 relativi al progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project-Step 2), nonché il relativo decreto VIA/AIA n. 218 del 07/08/2017;

CONSIDERATO che la prescrizione A.1 del decreto di VIA/AIA n. 218 del 07/08/2017, recita:

A.1 "In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà fornire dettagli circa la realizzazione delle fondazioni e, in particolare, confermare la sussistenza delle pre-condizioni necessarie alla applicabilità della tecnologia individuata, per l'utilizzo dei quali deve essere verificata l'assenza di elevati gradienti idraulici e garantita l'adozione di ogni accorgimento necessario ad impedire eventuali fenomeni di contaminazione trasversale (cross contamination) tra le falde. In caso tali condizioni non fossero verificate, il Proponente dovrà individuare un'altra tecnica costruttiva. Inoltre il Proponente dovrà ottemperare le prescrizioni indicate dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, riportate integralmente nel presente parere."

VISTA la documentazione integrativa volontaria inviata dal Proponente ed acquisita al Prot. DVA.I.1190 del 18/01/2018;

CONSIDERATO che, sulla base del parere VIA-AIA 2370 del 21/04/2017 il progetto viene realizzato su due aree identificate come aree 'Steam Reforming' e 'Area POT' (ex 'Area Turbogas');

Area 'steam reforming'

CONSIDERATO che, l'area Steam Reforming, ha un'estensione di 3.200mq ed è ubicata all'interno dello stabilimento Multisocietario di Gela (area omogenea C- Isola 5) e ricade all'interno del SIN di Gela;

CONSIDERATO che la prima parte della prescrizioni fa riferimento ai dettagli circa la realizzazione delle fondazioni e, in particolare, alla necessità di impedire fenomeni di contaminazione trasversale o, comunque, disturbo alle operazioni di bonifica della falda;

CONSIDERATO e VALUTATO che, al fine di rispondere a questa parte della prescrizione, il Proponente ha inviato risultati di una modellazione del flusso idrico sotterraneo della falda presente nel sottosuolo dello Stabilimento Multisocietario di Gela, effettuata mediante il codice numerico MODFLOW-2005 per il calcolo del flusso saturo in mezzi porosi saturi: l'obiettivo della simulazione è stato verificare l'interferenza del flusso sotterraneo in condizioni attuali, con le opere previste nell'area "Steam Reforming".

VALUTATO che, i risultati della modellizzazione hanno evidenziato, per le zone interessate dalle nuove opere, che:

- la direzione del flusso idrico sotterraneo non viene in alcun modo influenzata dalla presenza delle opere di fondazione; le acque continuano a dirigersi verso le opere di captazione costituite dai pozzi della barriera idraulica;
- la velocità del flusso idrico resta identica alle condizioni ante operam, in quanto non si osserva alcuna variazione della permeabilità né del gradiente idraulico;
- i livelli piezometrici simulati con la presenza delle fondazioni, confrontati con quelli calcolati dalla simulazione in condizioni preesistenti, mostrano una variazione trascurabile esclusivamente nelle celle poste immediatamente a monte e a valle idraulica rispetto ai singoli pali; le differenze massime riscontrate sono inferiori ai 2 cm per l'Impianto Idrogeno.

VALUTATO che, sulla base delle conclusioni della modellazione, il flusso proveniente da monte idraulico raggiunge la zona della falda posta a valle idraulico dell'opera nelle stesse condizioni ante operam e che, pertanto i risultati della simulazione di flusso idrico sotterraneo effettuata da UNI_ROMA, evidenziano che la realizzazione della "Nuovo Impianto Steam Reforming", secondo gli elaborati progettuali, non produrrà alcuna variazione significativa del flusso idrico sotterraneo e di conseguenza non interferirà con il regolare esercizio del sistema di bonifica operante nello Stabilimento;

VALUTATO, altresì, che il parere tecnico reso dall'ISPRA su tale studio (Prot. STA. I.7825 del 7/4/2017) non evidenzia osservazioni in merito a tali conclusioni;

VALUTATO, quindi, che la documentazione fornita dal Proponente risponda a quanto richiesto nella prima parte della prescrizione per quanto riguarda l'area steam reforming;

CONSIDERATO che, relativamente a tale area, la DG STA Div. III con nota prot. 8154 del 12/4/2017 ha comunicato di non ravvisare condizioni ostative alla realizzazione dell'opera di cui trattasi a condizione della ottemperanza di alcune prescrizioni, ovvero:

- a. *al fine di garantire l'efficacia nel tempo delle misure di protezione collettiva dei lavoratori, deve essere verificato sia lo stato di integrità e conservazione del telo in HDPE attualmente posizionato fino alla conclusione delle operazioni di reinterro dello stesso che quello della pavimentazione che verrà realizzata;*
- b. *nella valutazione dei rischi predisposta ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., per i lavoratori che opereranno sul sito, sia durante le operazioni di ripristino e realizzazione del nuovo impianto, che durante il funzionamento dello stesso, devono essere presi in considerazione i rischi professionali connessi alla potenziale esposizione ad agenti chimici pericolosi presenti nei comparti ambientali oggetto dei lavori;*
- c. *la realizzazione delle nuove opere per l'impianto idrogeno, non dovrà produrre alcuna variazione significativa del flusso idrico sotterraneo e, di conseguenza non dovrà interferire con il regolare esercizio del sistema di bonifica operante nello stabilimento, né dovrà compromettere le misure di sicurezza per i suoli (integrità dei teli in HDPE) attuate;*
- d. *le limitazioni relative all'Analisi di Rischio dovranno essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto;*

CONSIDERATO e VALUTATO che, con la documentazione integrativa volontaria di cui alla nota prot. DVA.I.1190 del 18/01/2018, il Proponente ottempera anche alle citate prescrizioni;

Area 'POT' (ex 'Area Turbogas')

CONSIDERATO che, la prescrizione richiede, anche per quest'area, di *'confermare la sussistenza delle pre-condizioni necessarie alla applicabilità della tecnologia individuata, per l'utilizzo dei quali deve essere verificata l'assenza di elevati gradienti idraulici e garantita l'adozione di ogni accorgimento necessario ad impedire eventuali fenomeni di contaminazione trasversale (cross contamination) tra le falde'*;

CONSIDERATO che con la documentazione integrativa volontaria di cui alla nota prot. DVA.I.1190 del 18/01/2018, il Proponente ha inviato, tra gli altri documenti, il parere tecnico dell'ISPRA relativo al documento *'Modellazione numerica del flusso della raffineria di Gela per l'impianto POT in Isola 5'*;

CONSIDERATO e VALUTATO che le conclusioni dello studio *'Modellazione numerica del flusso della raffineria di Gela per l'impianto POT in Isola 5'* evidenziano che, anche per l'area POT:

- *la direzione del flusso idrico sotterraneo non viene in alcun modo influenzata dalla presenza delle opere di fondazione; le acque continuano a dirigersi verso le opere di captazione costituite dai pozzi della barriera idraulica;*
- *la velocità del flusso idrico resta identica alle condizioni ante operam, in quanto non si osserva alcuna variazione della permeabilità né del gradiente idraulico;*
- *i livelli piezometrici simulati con la presenza delle fondazioni, confrontati con quelli calcolati dalla simulazione in condizioni preesistenti, mostrano una variazione trascurabile esclusivamente nelle celle poste immediatamente a monte e a valle idraulica rispetto ai singoli pali; le differenze massime riscontrate sono inferiori ai 2 cm.*

CONSIDERATO e VALUTATO che il parere tecnico di ISPRA sulle conclusioni dello studio citato non evidenzia osservazioni in merito alla interferenza potenziale sulle attività di bonifica derivante dalla realizzazione delle opere sull'area POT;

VALUTATO, pertanto, che la documentazione presentata risponda a quanto richiesto dalla prescrizione anche per l'area POT, fatto salvo l'ottenimento del nulla osta alla realizzazione da parte della Divisione III











della Direzione Generale per la Salvaguardi del territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO


la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

Ottemperata la prescrizione n. A1 del Decreto di VIA/AIA n. 218 del 07/08/2017 relativo al progetto per la produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - seconda fase (G2 Project-Step 2).

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	ASSENTE
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	ASSENTE
















Proposta di parere






















Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	ASSENTE
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	ASSENTE
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	

Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	
Dott. Vincenzo Sacco	ASSENTE
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	